



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 25/02/2005**

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 5

"Riconoscimento della festa del Santo Patrono quale manifestazione d'interesse regionale".

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce la festa in onore del Santo Patrono che si svolge in ogni comunità quale manifestazione di elevato interesse regionale.
2. La festa in onore del Santo Patrono è l'occasione per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di civiltà che nelle comunità locali ha trovato radicamento, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità.

Art. 2  
(Competenze dei Comuni)

1. Ai fini della conservazione della festa i Comuni possono singolarmente istituire un "Parco culturale comunale protetto".
2. Il Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali della popolazione residente sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità della comunità locale e ne prevede la tutela, anche mediante disposizioni che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette.
3. Sono considerati fondamentali ai fini della conservazione dell'identità:

- a) la valorizzazione delle tradizioni che caratterizzano la festa;
- b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività culturali proprie della festa, con particolare riguardo alle usanze e ai costumi;
- c) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura della festa;
- d) le forme di associazione collaborativa tra i comitati delle feste patronali.

### Art. 3

(Promozione)

1. La Regione Puglia, altresì, riconosce alla festa in onore del Santo Patrono un ruolo di valorizzazione e promozione culturale e turistica.
2. La Regione, a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali proprie della festa in onore del Santo Patrono, promuove autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali e dai comitati delle feste patronali.

### Art. 4

(Disposizione finale)

1. I Comitati delle feste in onore del Santo Patrono possono accedere ai fondi della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), per il tramite dei Comuni, nel limite del 10 per cento della quota eventualmente assegnata a ogni singolo Comune.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 febbraio 2005

FITTO